

D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6036
L.r. 31/2008, articolo 85 - Demanio regionale - Approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica del consorzio di bonifica Garda Chiese di Mantova (MN)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 85 - Demanio Regionale -, comma 5, della Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», ai sensi del quale la Giunta regionale approva il regolamento consortile di polizia idraulica;

Vista la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua»;

Visti i regolamenti regionali:

- 8 febbraio 2010, n. 3 concernente il «Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- 12 maggio 2015, n. 4, concernente la «Modifica dell'articolo 14 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n.3 - «Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto il regolamento consortile di polizia idraulica adottato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Garda Chiese, con delibera n. 410 del 20 aprile 2016;

Visti la lettera, prot. n. 2803 del 6 maggio 2016, registrata al prot. n. 4622 il 6 maggio 2016, con la quale il Consorzio di Bonifica Garda Chiese di Mantova (MN) ha trasmesso in Regione il proprio regolamento consortile di polizia idraulica adottato e ne chiede l'approvazione;

Considerato che a seguito dell'istruttoria svolta dalla struttura programmazione interventi e consorzi di bonifica della direzione generale territorio, urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana, il Consorzio di bonifica Garda Chiese, durante l'incontro del 5 ottobre 2016, ha condiviso i suggerimenti e le modifiche da apportare al regolamento consortile di polizia idraulica a suo tempo inviato per l'approvazione;

Visto il regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Garda Chiese, opportunamente modificato, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da n. 21 pagine;

Ritenuto pertanto, come riferito dal dirigente competente, di poter procedere all'approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica sopra menzionato;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 2013, n. X/78 e la declinazione dello stesso nella missione 09, programma 01, risultato 234 «Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica e irrigazione»;

Visti la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Garda Chiese, di cui all'allegato 1, composto da n. 21 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**REGOLAMENTO CONSORTILE
DI POLIZIA IDRAULICA**

Sommario

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 - Rete consortile**
- Art. 4 - Fasce di rispetto**
- Art. 5 - Attività vietate**
- Art. 6 - Attività consentite - disposizioni generali**
- Art. 7 - Attività consentite - disposizioni specifiche**
- Art. 8 - Attività consentite - disposizioni particolari per gli scarichi**
- Art. 9 - Attività consentite - disposizioni particolari per interventi sui salti idraulici**
- Art. 10 - Attività consentite - disposizioni particolari per tombature, coperture canali ed altre opere interferenti**
- Art. 11 - Attività consentite - disposizioni particolari per Transiti veicolari e Ciclopedonali**
- Art. 12 - Attività consentite - disposizioni particolari per navigabilità, balneazione ed altri usi.**
- Art. 13 - Ricollocazione e dismissione della Rete**
- Art. 14 - Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso**
- Art. 15 - Modalità e procedure per il rilascio dei pareri**
- Art. 16 - Contemporanea presentazione di domanda**
- Art. 17 - Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso**
- Art. 18 - Canoni e altri oneri**
- Art. 19 - Durata, revoca e decadenza**
- Art. 20 - Cessione, trasferimento e rinuncia**
- Art. 21 - Subentro mortis causa, variazioni della ragione sociale**
- Art. 22 - Rilascio d'ufficio degli atti di assenso**
- Art. 23 - Rinnovo degli atti di assenso**
- Art. 24 - Costituzione di servitù di passaggio**
- Art. 25 - Esigenze idrauliche**
- Art. 26 - Interventi ammissibili con procedure d'urgenza**
- Art. 27 - Obblighi dei frontisti**
- Art. 28 - Obblighi dei privati**
- Art. 29 - Obblighi degli utenti del servizio irriguo**
- Art. 30 - Vigilanza ed organizzazione dell'attività di polizia idraulica**
- Art. 31 - Agente accertatore**
- Art. 32 - Sanzioni**
- Art. 33 - Procedura Sanzionatoria**
- Art. 34 - Rinvio**
- Art. 35 - Norme transitorie e finali**

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3, "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31", in applicazione degli artt. 80 e 85, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale", nonché della L. R. Lombardia 16 aprile 2014, n° 15 "Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sui Consorzi di bonifica interregionali, nell'ambito della strategia interregionale del piano regionale di sviluppo" e della L. R. del Veneto 19 giugno 2014 n° 19. Lo stesso ha ad oggetto le disposizioni di polizia idraulica finalizzate alla:

- a) esecuzione e conservazione delle opere di bonifica ed irrigazione affidate in gestione al Consorzio di bonifica Garda Chiese;
- b) tutela e vigilanza del reticolo idrico di competenza dello stesso Ente;
- c) difesa delle fasce di rispetto, anche al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali nonché la protezione dai rischi naturali;
- d) vigilanza delle opere di bonifica ed irrigazione di proprietà privata il cui funzionamento sia comunque strumentale al corretto esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione eseguite dal Consorzio.

2. Il presente Regolamento si applica integralmente a tutta la rete consortile, compresi i corsi d'acqua posti in Valeggio sul Mincio (VR) individuati al primo comma lettera b) dell'articolo 5 dell'intesa interregionale approvata con le citate LL. RR. 15/2014 e 19/2014.
3. Il Consorzio di bonifica Garda Chiese, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia nonché al presente Regolamento, si impegna ad assumere funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nel reticolo consortile e, a tal scopo, adotta nei confronti degli interessati i provvedimenti necessari all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata.
4. Il presente Regolamento definisce le regole per l'uso del reticolo consortile, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con i terzi interferenti.
5. Sarà data comunicazione alle Amministrazioni Comunali e Provinciali circa l'avvenuta approvazione del presente Regolamento, nonché di eventuali sue modifiche e/o integrazioni, affinché le stesse possano adeguare i propri strumenti urbanistici e regolamentari, riportando e segnalando opportunamente la rete consortile e le fasce di rispetto dei canali e prescrivendo, di conseguenza idonee misure di salvaguardia.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, in conformità a quanto sancito dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 3/2010, si intende per:
 - a) Consorzio di bonifica Garda Chiese (in seguito chiamato "Consorzio"): ente pubblico economico interregionale a carattere associativo, istituito ai sensi dell'art. 79 della l.r. 31/2008;
 - b) polizia idraulica: attività, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 31/2008, di controllo e regolazione di competenza del Consorzio, da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione che interessano il reticolo idrico di sua spettanza nonché il suolo in fregio ai corpi idrici;
 - c) reticolo consortile (anche abbreviato in "rete"): insieme del reticolo dei canali individuato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n° 4229 del 23 ottobre 2015, allegato c) e successive modificazioni, e delle relative pertinenze affinenti al comprensorio di bonifica ed irrigazione, come definito all'art. 78 della citata l.r. 31/2008, comprensivo dei canali, delle opere idrauliche, delle servitù di acquedotto e delle pertinenze e fasce di rispetto, al quale si applica il presente Regolamento;
 - d) autorità di polizia idraulica: il Consorzio che svolge il ruolo di polizia idraulica sul reticolo individuato alla lettera c) del presente comma;
 - e) opere di bonifica e di irrigazione: le opere pubbliche definite i sensi art. 77 della l.r. 31/2008;
 - f) alveo di un corso d'acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri d'argine a diretto contatto col flusso idrico e tombature;
 - g) distanza dai piedi dell'argine: la distanza dalle opere arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa;
 - h) fascia di rispetto: porzione di terreno attigua ai canali all'interno della quale ogni attività è normata dal presente Regolamento;
 - i) agente accertatore del Consorzio: soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica ed irrigue, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 1° febbraio 2012, n° 1;
 - j) ditta: la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili;
 - k) atto di assenso: provvedimento che, ai fini della Polizia Idraulica, autorizza l'esecuzione di opere. Il rilascio di un atto di assenso può avvenire tramite:
 - k1) concessione: l'assenso viene rilasciato a titolo oneroso dal Consorzio per l'esecuzione di opere ed interventi, di cui all'art. 4 del r.r. 8 febbraio 2010 n. 3, riguardanti il reticolo dei canali appartenenti al demanio o al patrimonio consortile;
 - k2) autorizzazione: l'assenso viene rilasciato a titolo gratuito dal Consorzio per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4 r.r. 8 febbraio 2010 n. 3, che non comportino occupazioni o che insistano sui canali del reticolo il cui alveo sia di proprietà privata.
 - l) parere idraulico: l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte del Consorzio su di una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua;
 - m) frontista: proprietario di beni che confinano con la Rete;
 - n) privato: qualunque persona, fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che possa avere interessi, usi, vantaggi e benefici dalla Rete;

ART. 3 - RETE CONSORTILE

1. L'individuazione dei canali, delle condotte e delle altre opere idrauliche costituenti il reticolo idrico consortile, è definita, in via generale, dall'allegato C) alla d.g.r. della Lombardia 23 ottobre 2015 n° 4229 e s.m.i. ed in dettaglio dal Consiglio di Amministrazione, con appositi provvedimenti.
2. Il Consorzio cura la tenuta di un Catasto della Rete Consortile (di seguito "Catasto") anche tramite il Sistema regionale SIBITER ed eventuale apposito Sistema Informativo Territoriale (di seguito "SIT"). La mappa ed il catasto di tutta la rete vengono approvati e periodicamente, con cadenza almeno biennale, aggiornati con apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento sarà approvato il primo Catasto della rete.
3. Per ogni canale della rete consortile, nel Catasto, nel SIBITER e nell'eventuale SIT, dovranno risultare: l'individuazione cartografica, le fasce di rispetto, i punti di origine e di termine, gli eventuali vincoli d'uso specifici, il titolo da cui discende la gestione consortile e le modalità di gestione prevista. Possono, inoltre, essere implementate ulteriori informazioni in merito alla consistenza dei canali ed alla regimazione.
4. Il Consorzio cura la pubblicità del Catasto, del SIBITER e dell'eventuale SIT, rendendoli fruibili attraverso il proprio sito web, con le modalità previste in apposito regolamento.
5. Quando, a cura del Consorzio, nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali e/o opere idrauliche, gli stessi, mediante l'aggiornamento del Catasto, del SIBITER e dell'eventuale SIT, entrano a far parte della Rete consortile soggetta al presente Regolamento.
6. Nella rete consortile possono entrare a far parte, previa apposita convenzione approvata da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, anche canali privati e loro opere collegate, situati nel comprensorio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori.

ART. 4 - FASCE DI RISPETTO

1. Tutti i canali della rete consortile sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 22 dicembre 2016

- una corretta manutenzione nonché a ridurre il rischio di eventuali danni accidentali, da qualsiasi causa dipendenti, dovuti all'acqua.
2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente Regolamento.
 3. Le fasce di rispetto sono in genere pari a 10 metri, riducibili a 5 metri per i canali minori e le condotte interrato. All'interno dei centri abitati e nei tratti tombinati, le fasce di rispetto sulla rete consortile, anche maggiori, possono ridursi a 5 metri.
- Ove sussistano problematiche di natura idraulica, il Consorzio può prevedere specifiche fasce di rispetto più ampie relativamente a quelle indicate in precedenza.
4. Le fasce di rispetto si estendono esternamente ad entrambe le sponde del canale e possono essere misurate dalla sommità della sponda incisa, dal piede arginale ovvero esternamente ai manufatti insistenti nei canali.
 5. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, possono individuare fasce di rispetto più ampie rispetto a quelle individuate dal Consorzio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 15 marzo 2016, n° 4.
 6. Nell'ambito del sistema delle aree protette il Piano Territoriale di coordinamento dei parchi regionali può prevedere misure più restrittive.

ART. 5 - ATTIVITÀ VIETATE

1. È fatto assoluto divieto, nella rete o nelle fasce di rispetto, di:
 - a) realizzare fabbricati e/o costruzioni sia fuori terra che interrati;
 - b) mettere a dimora alberature - quali siepi o filari-, scavare, movimentare il terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale;
 - c) occupare in qualunque modo o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
 - d) scaricare acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
 - e) aprire cave, temporanee o permanenti, che possano dar luogo a ristagni d'acqua, impaludamenti di terreni o, in ogni caso, alterare in qualunque modo il regime idraulico della bonifica stessa ovvero mettere a rischio la stabilità delle sponde dei canali;
 - f) realizzare qualunque opera atta ad alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, le opere di difesa e loro accessori, tubazioni irrigue e manufatti attinenti; nonché qualunque intervento possa, anche indirettamente, degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
 - g) ingombrare totalmente o parzialmente i luoghi col getto o caduta di materiale terroso, pietre, erbe, acque, rifiuti o altri materiali che possano, comunque, dar luogo a qualsiasi genere di inquinamento dell'acqua o danneggiamento del corso d'acqua;
 - h) depositare terre, o altro materiale, che, per una circostanza qualsiasi, possa essere trasportato e depositato, andando ad ingombrare la Rete o le fasce di rispetto; depositare il materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio nonché sulle loro pertinenze;
 - i) interrompere o impedire, in qualunque modo mediante la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali.
2. Sono vietati, in assenza di uno specifico atto di assenso emanato dal Consorzio, i lavori, eseguiti sulla rete, ovvero nelle fasce di rispetto, che consistano in:
 - a) realizzazione di qualunque opera o nel posizionamento di una infrastruttura nell'alveo;
 - b) apertura di nuove bocche e punti di derivazione;
 - c) realizzazione di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua nella fascia di rispetto di cui all'art. 4 e comunque a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa;
 - d) manutenzione straordinaria di opere preesistenti all'interno della fascia di rispetto;
 - e) esercizio della pesca, dell'allevamento pascolo degli animali;
 - f) balneazione relativamente a tutta la rete, salve le disposizioni di cui all'art. 12, comma 3;
 - g) utilizzo dei canali per attività sportive o dimostrative che comportino attività di nuoto o tuffo, canottaggio e simili;
 - h) navigazione in tutti i corsi d'acqua del reticolo consortile.
3. Le edificazioni, o altre compromissioni delle fasce di rispetto, esistenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento, se non già assentite, sono soggette alle procedure di cui all'art. 33 del presente Regolamento. Eventuali modifiche che interverranno su dette edificazioni e compromissioni, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, dovranno essere compatibili con lo stesso. In tale evenienza non si potrà in alcun modo autorizzare l'aumento dei volumi, sia fuori terra che interrati, insistenti sul canale e fascia di rispetto, bensì la sola manutenzione straordinaria.

ART. 6 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, su tutta la rete valgono le seguenti disposizioni generali:
 - a) tutti gli interventi e le attività non devono ledere il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete consortile;
 - b) l'intervento diretto da parte del Consorzio è sempre ammesso;
 - c) la realizzazione di interventi da parte di terzi è ammessa nei limiti stabiliti dal presente Regolamento;
 - d) le attività di terzi avvengono a totale rischio dei richiedenti, con manleva nei confronti del Consorzio, sia nella fase di attuazione che di esercizio, per le eventuali conseguenze dannose che le attività stesse possono avere sulla rete e su terzi;
 - e) le attività di terzi sulla Rete Consortile sono sempre soggette ad atto di assenso da parte del Consorzio (concessione o autorizzazione);
 - f) con l'atto di assenso i terzi si assumono la piena responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla rete, alle persone, alle cose, o subiti dalle acque consortili in conseguenza dell'opera concessa;
 - g) nell'atto di assenso sono definiti, quando dovuti, gli eventuali canoni e/o altri oneri connessi;
 - h) gli interventi devono essere compatibili con le tipologie costruttive già presenti sul canale e con le eventuali direttive di coerenza progettuale definite dal Consorzio;
2. Il Consorzio può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini di lucro, con finalità ambientali, culturali, sociali e sportive, qualora queste non comportino opere permanenti.

3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento e delle procedure approvative, rispetto alle quali il Consorzio conserva la totale discrezionalità tecnica, sono ammesse:

- a) la variazione o l'alterazione del percorso delle rete a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;
- b) la tombinatura e copertura della rete, esclusivamente nelle ipotesi in cui, ai sensi delle vigenti norme, ricorrano ragioni di tutela della pubblica incolumità certificati dall'autorità competente, ovvero per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti;
- c) la realizzazione di attraversamenti con infrastrutture ed impianti, il loro parallelismo o la posa in subalveo in caso di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;
- d) il transito su alzaie e banchine, nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche, a condizione che lo stesso sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere, in particolare con gli usi irrigui;
- e) lo scarico di acque, purché lo stesso non generi peggioramento della qualità d'uso delle stesse nello specifico canale;
- f) lo sfruttamento ai fini di produzione di energia da fonte rinnovabile, subordinato all'obbligo di contribuire alle spese di gestione e manutenzione della rete interessata.

ART. 7 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Sono soggetti a provvedimenti di assenso, rilasciati dal Consorzio, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico:

- a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e di qualunque altra opera consorziale;
- b) costruzione di ponti, passerelle, chivaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, fogne, elettrodotti, gasdotti, infrastrutture tecnologiche ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro modifiche, demolizioni e ricostruzioni;
- c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo, purché detti utilizzi siano preventivamente concessi ai sensi del r.r. 24 marzo 2006 n° 2 e del T.U. 11 dicembre 1933 n° 1775;
- d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
- e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- f) costruzione, in fascia di rispetto, di piste e strade per il transito sulle sommità arginali e sulle banchine della rete;
- g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile e provvisorio, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento. Per recinzione amovibile si deve intendere quella realizzata con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie. In contesti urbanizzati è possibile realizzare recinzioni a distanza inferiore a metri 4 solo ed esclusivamente nel caso si dia continuità e si colleghino recinzioni, regolarmente assentite, poste sia a monte che a valle.
- i) l'impianto dei pali amovibili e provvisori, semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie, costituenti testata di serre e tunnel mobili;
- j) il taglio e lo sfalcio della vegetazione nascente sulle pertinenze consorziali, secondo le disposizioni dell'art. 20, della L.R. 15 marzo 2016, n° 4 e relativi provvedimenti attuativi;
- k) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio;
- l) la posa di pali per illuminazione, cartelli indicatori e pubblicitari, salve le disposizioni in materia di tutela paesaggistica;
- m) la posa di barriere e parapetti di protezione;
- n) l'immissione nei canali irrigui consorziali di acque di pioggia e di scarico nel caso in cui, per lo stato dei luoghi ovvero per altri impedimenti di natura tecnica, risulti tecnicamente impossibile od economicamente insostenibile recapitarle altrove.

ART. 8 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI SCARICHI

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, l'immissione di acque di scarico può essere assentita solo se il richiedente abbia richiesto, ovvero ottenuto, anche ogni altra autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, nonché adottato tutte le misure, previste dalla legge, atte a prevenire l'inquinamento delle acque e quindi della Rete.
2. Le acque di pioggia possono essere assentite solo se ottemperanti ai limiti quantitativi previsti dalle normative vigenti.
3. Il Consorzio, per i tratti di Rete caratterizzati da criticità e sovraccarichi idraulici, può stabilire limiti quantitativi inferiori a quelli previsti dal precedente comma.
4. Il Consorzio, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, valuta l'ammissibilità dello scarico anche in base alle peculiarità e specificità del corso d'acqua interessato.
5. Qualora la portata da scaricare superi i limiti sopraindicati, si dovrà prevedere la laminazione, opportunamente dimensionata, ovvero la dispersione nel sottosuolo.
6. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga preferibilmente nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti, se necessari, accorgimenti tecnici ovvero opere, purché non interferenti con il regime idraulico della Rete, per evitare sia l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua che il ritorno ed il rigurgito di acqua nella tubazione di scarico.
7. Il Consorzio può chiedere periodicamente il controllo sulla qualità e quantità delle acque scaricate, con costi a carico del richiedente.

ART. 9 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER INTERVENTI SUI SALTI IDRAULICI

1. Sia gli impianti esistenti che quelli di nuova realizzazione non possono compromettere, ovvero aggravare, l'esercizio idraulico della Rete.
2. Non è in genere ammessa la realizzazione di impianti in alveo. Potranno essere assentiti solo se verrà rigorosamente dimostrata l'assenza di rischi idraulici e /o di aggravati gestionali in capo al Consorzio.
3. Gli utenti titolari di usi di forza idraulica, fatte salve specifiche ulteriori prescrizioni stabilite negli eventuali atti convenzionali, devono provvedere alla costante pulizia e rimozione di erbe e qualsiasi materiale galleggiante che venga trattenuto nel tratto di canale posto a monte dei loro opifici, qualora gli stessi non derivino dagli sfalci eseguiti dal Consorzio.
4. Gli utenti stessi debbono provvedere alla pulizia del tratto di canale interessato dal rigurgito dell'opificio.

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 22 dicembre 2016

5. Durante le operazioni di pulizia dei canali, i titolari di usi di forza idraulica posti sui canali consorziali hanno l'obbligo di lasciar passare, per i loro vasi morti o scaricatori, le erbe discendenti, prestando anche aiuto alle maestranze consorziali per facilitare il passaggio delle stesse. Per dette operazioni potrà anche essere richiesta la momentanea sospensione del servizio, con abbassamento delle acque di monte e quanto altro occorra per favorire dette operazioni senza che ciò comporti richiesta di risarcimento per mancata o ridotta produzione idroelettrica.

ART. 10 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TOMBINATURE, COPERTURE CANALI ED ALTRE OPERE INTERFERENTI

1. La tombinatura o copertura dei canali è consentita nei limiti di legge e non deve mai ridurre la capacità di portata nominale del corso d'acqua a piene rive e deve assicurare idonei franchi di sicurezza.
2. Sui canali che svolgono funzione idraulica, sia esclusiva che prevalente, non sono ammessi di norma manufatti sifonati ovvero sotto livelletta.
3. La tombinatura o copertura finalizzata alla realizzazione di accessi ciclopedonali o carrabili di lunghezza inferiore a m. 15,00, non è assoggettata alla presentazione della certificazione delle ragioni di tutela della pubblica incolumità. In tutti gli altri casi debbono essere soddisfatte le condizioni di cui alla lettera b) del comma 3 all'art. 6 del presente Regolamento.
4. Ai fini della salvaguardia idraulica dei tratti tombinati e coperti, il Consorzio può prescrivere la realizzazione di dispositivi di protezione ovvero di by-pass.
5. Il richiedente, ovvero chi utilizza il soprasuolo derivante dalla tombinatura e copertura, è tenuto alla sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché pulizia dei tratti tombinati e coperti. È altresì tenuto alla rimozione e smaltimento del materiale fluitato dalla corrente che dovesse depositarsi innanzi ai manufatti realizzati, ovvero alle griglie di protezione.
6. La realizzazione di opere lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, deve sempre salvaguardare la continuità di transito dei mezzi da lavoro lungo i canali, e relative pertinenze, e non deve pregiudicare la possibilità di modifica delle sponde e degli argini.
7. Tutti gli attraversamenti aerei con reti tecnologiche sono ammessi solo in caso di problematiche tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non risolvibili con diverse soluzioni progettuali. Tali attraversamenti sono ammessi in sovrappasso quando annegati o ancorati direttamente a manufatti esistenti ovvero quando, debitamente protetti, assicurino un franco, dalla sommità del ciglio spondale, atto al transito dei mezzi d'opera e comunque non inferiore a m 3,00.
8. Le reti tecnologiche interrate (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), posate in parallelismo alla rete ovvero in alveo, dovranno essere poste a quota inferiore a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate. Le prescrizioni sono stabilite con l'atto di assenso.

ART. 11 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TRANSITI VEICOLARI E CICLOPEDONALI

1. Le strade di servizio del Consorzio lungo la Rete, individuate nel Catasto e nel SIT, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto, servono alla manutenzione della rete idraulica ed al passaggio dei mezzi consortili o autorizzati.
2. Sulle strade di servizio del Consorzio è vietato il transito pedonale, ciclopedonale e con mezzi motorizzati, salvo specifica autorizzazione.
3. Le strade di servizio del Consorzio aventi anche funzione di viabilità ordinaria, regolata dal Codice della strada, possono essere concesse solo agli Enti Pubblici con obbligo a loro carico di adeguare l'infrastruttura alle norme vigenti e di curarne la vigilanza. Gli enti concessionari non possono limitare il passaggio dei mezzi consortili per le attività connesse alla gestione e manutenzione del canale, senza accordo preventivo col Consorzio.
4. Il limite di velocità su tutte le strade di servizio del Consorzio non utilizzate per la viabilità ordinaria è di 15 km orari. Sulle alzaie date in concessione valgono i limiti stabiliti dagli enti responsabili.
5. Su tutte le strade di servizio del Consorzio date in concessione, sono segnalati i pericoli esistenti per tutti coloro che le percorrono. In particolare sarà indicata la mancanza di specifiche protezioni, la presenza di possibili lavori in corso e di mezzi circolanti nelle due direzioni, le dimensioni ridotte della strada, il possibile fondo sconnesso e la presenza di acqua alta e veloce.
6. La definizione delle modalità di percorribilità delle alzaie e la segnalazione specifica sono definiti con provvedimento del Consorzio stesso. Il posizionamento della segnaletica è posto in capo ai concessionari, con i modelli definiti nell'atto di concessione.

ART. 12 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER NAVIGABILITÀ, BALNEAZIONE ED ALTRI USI.

1. L'uso irriguo, ambientale, industriale ed energetico delle acque è regolato con gli appositi regolamenti o provvedimenti consortili. Gli altri usi fruitivi seguono le norme del presente Regolamento, salvaguardando gli usi primari citati.
2. La Rete non è navigabile. Sono ammessi i soli mezzi del Consorzio per la manutenzione dei canali.
3. Su tutta la rete è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Consorzio. Negli atti di assenso sono definite le responsabilità degli organizzatori ed eventuali oneri a loro carico.
4. Su tutta la rete è vigente il divieto di pesca, di allevamento e di pascolo, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Consorzio. Negli atti di assenso sono definite le responsabilità dei richiedenti ed eventuali oneri a loro carico. La concessione dei diritti riservati di pesca è regolata da apposito atto e può avvenire solo a favore di associazioni sportive.
5. Per eventuali ulteriori utilizzi della Rete, non normati in precedenza, il Consorzio valuterà la fattibilità e la compatibilità degli stessi con l'esercizio della Rete e, se ritenuti ammissibili, emetterà atti di assenso con specifiche prescrizioni tecniche e di esercizio, fissando gli oneri ed obblighi in capo ai soggetti richiedenti.

ART. 13 - RICOLLOCAZIONE E DISMISSIONE DELLA RETE

1. Il Consorzio, mediante provvedimento del Consiglio di Amministrazione, può decidere la dismissione di parte della rete di proprietà consortile con contestuale aggiornamento del Catasto e del SIBITER, nei seguenti casi:
 - a) sottensione idraulica tramite altre opere;
 - b) spostamento della rete;
 - c) rete dismessa da oltre 20 anni per la quale si è valutata la non opportunità di ripristino.
2. Terzi interessati possono presentare richiesta di dismissione della rete consortile mediante stipula di atto di convenzione che definisca la titolarità della rete dismessa, nel rispetto del presente Regolamento, previo eventuale indennizzo al Consorzio a carico del richiedente. Qualora la richiesta di dismissione sia conseguente allo spostamento della rete, dovrà dapprima esserne valutata la

fattibilità tecnica.

3. Le modalità per la valorizzazione economica delle aree risultanti dalle dismissioni vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, tenuto conto della destinazione urbanistica del contesto ove si colloca il sedime da dismettere, desumibile dagli strumenti di programmazione urbanistica del comune interessato.

4. Qualora il richiedente necessiti di atto formale per la cessione delle aree dismesse ovvero per l'estinzione della servitù di acquedotto e la sua trascrizione nei registri immobiliari, tutti gli oneri e le relative incombenze saranno a suo esclusivo carico.

5. La dismissione di canali affidati al Consorzio può avvenire solo con decisione del titolare del canale stesso. Il Consorzio provvede in questo caso solo ad istruire le proposte, ad esprimere parere tecnico e a definire i valori eventualmente da indennizzare al proprietario.

ART. 14 - MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

1. Chiunque intenda eseguire opere che possano formare oggetto di provvedimento di assenso da parte del Consorzio, deve farne regolare domanda in competente bollo, utilizzando la apposita modulistica scaricabile dal sito web dell'Ente. Qualora il Consorzio sviluppi una propria piattaforma web di presentazione delle istanze di Polizia Idraulica, ovvero aderisca a piattaforme già esistenti, le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica.

2. La domanda, corredata della attestazione del pagamento degli oneri istruttori, deve contenere:

- l'indicazione dell'opera di bonifica interessata;

- la località, catastalmente individuata, in cui si intendono eseguire le opere;

- la documentazione tecnica, sia su supporto cartaceo che in formato digitale non modificabile, atta a descrivere dettagliatamente le opere che si intendono realizzare, completa del rilievo dello stato di fatto, dei disegni delle opere stesse, del profilo idraulico, della quantificazione economica, della relazione tecnica ed idraulica, laddove previste dalla modulistica stabilita per ogni tipologia di intervento, firmati da un tecnico abilitato qualora previsto dalla normativa vigente.

3. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.

4. La competenza in merito alle procedure nonché alla individuazione e valutazione della modulistica e della documentazione tecnica, necessarie per il rilascio dei provvedimenti di assenso, è in capo al dirigente competente del Consorzio.

5. Il Consorzio, verificata la completezza e l'istruibilità dell'istanza, entro 14 giorni dalla ricezione, fornisce comunicazioni all'interessato circa il nominativo del Responsabile del Procedimento, del funzionario istruttore, dei tempi di conclusione e di ogni altra informazione prevista nei casi di avvio del procedimento. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale nr. 3/2010, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, previo esame dei dati, delle indicazioni contenute nell'istanza e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude l'istruttoria e comunica l'accoglimento della richiesta ovvero la proposta di diniego motivato. Per istanze particolarmente complesse, riguardanti una pluralità di interferenze con la Rete, il Dirigente competente, può stabilire, motivandola, una proroga del periodo istruttorio sino a 180 giorni.

6. Nel caso risultino necessarie integrazioni all'istanza, il termine di 60 giorni (ovvero di 180 giorni per le istanze particolarmente complesse) sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.

7. Ultimata positivamente l'istruttoria, il Consorzio:

- comunica al richiedente l'esito della stessa;

- trasmette il disciplinare che contiene i canoni, gli eventuali oneri addizionali, le eventuali cauzioni, le modalità di pagamento delle somme richieste, le prescrizioni tecniche, idrauliche ed amministrative per la realizzazione ed esercizio dell'opera, la durata, gli eventuali obblighi di registrazione, l'eventuale collaudo idraulico delle opere.

8. Il disciplinare, viene inviato al richiedente per acquisirne la sottoscrizione e la conseguente accettazione incondizionata del contenuto dello stesso. Mediante la sottoscrizione, inoltre, l'istante assume oneri e responsabilità conseguenti all'attività oggetto dell'atto di assenso e al riguardo, se necessario, rilascia apposita garanzia.

9. In seguito il dirigente competente:

- prende atto della avvenuta sottoscrizione e registrazione, qualora prescritta in termine fisso e non solo in caso d'uso, del disciplinare di concessione;

- verifica l'avvenuto versamento delle somme richieste nonché il deposito delle eventuali garanzie considerate necessarie;

- emette il provvedimento di assenso, nella forma della determinazione dirigenziale o altro provvedimento equipollente, mediante il quale autorizza l'esecuzione ed il successivo esercizio di quanto assentito.

10. Nel caso in cui non intenda emettere provvedimento di assenso, il dirigente competente, dopo aver trasmesso all'istante comunicazione di proposta di diniego, consente allo stesso di depositare eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui le predette controdeduzioni non vengano accolte, il dirigente competente emette provvedimento motivato di diniego nella forma della determinazione dirigenziale o di altro provvedimento equipollente.

11. E' ammessa la contestuale sottoscrizione del disciplinare e del provvedimento di assenso in unico documento.

12. Gli atti ed i fatti eseguiti senza aver ottenuto il preventivo provvedimento di assenso assumono il carattere di abusività e, pertanto, si procederà contro i trasgressori nei termini previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

13. I provvedimenti di assenso, sono soggetti a registrazione in termine fisso o in caso d'uso secondo le disposizioni di legge. Le spese di registrazione e di bollo saranno a carico della parte richiedente.

14. Qualora l'atto di assenso necessiti di trascrizione nei registri immobiliari, tutti gli oneri e incombenze sono a carico del richiedente.

15. Nel caso in cui l'istanza venga presentata da gestori di servizi di pubblica utilità o da amministrazioni pubbliche, il Consorzio potrà prevedere, in luogo del provvedimento di assenso rilasciato dal dirigente competente, specifiche convenzioni che, nell'ambito di un quadro disciplinare generale, prevedano procedure semplificate per l'istruzione delle nuove domande e per l'adeguamento dei canoni di concessione.

16. Per interventi di particolare complessità ed importanza, su segnalazione ovvero richiesta del Dirigente competente, è fatta salva la possibilità di deliberazione di indirizzo da parte del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo del Consorzio.

ART. 15 - MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PARERI

1. Il parere non costituisce atto di assenso ma:

- esprime esclusivamente valutazioni in ordine alla fattibilità tecnica, idraulica e gestionale delle opere;

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 22 dicembre 2016

- impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente Regolamento, che dovranno essere recepite nei livelli di progettazione successiva;
 - preannuncia le eventuali prescrizioni amministrative a cui saranno eventualmente assoggettate le opere in progetto se successivamente assentite;
 - fornisce le indicazioni per ottenere l'eventuale successivo atto di assenso.
2. Il Consorzio, verificata la completezza e l'istruibilità della richiesta di parere, entro 14 giorni dalla ricezione della stessa, comunica all'interessato il nominativo del Responsabile del Procedimento, del tecnico istruttore, dei tempi di conclusione e ogni altra informazione prevista nei casi di avvio del procedimento. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude l'istruttoria ed emette il parere. La modulistica per il rilascio del nulla osta, la documentazione necessaria e le modalità mediante le quali viene condotta l'istruttoria vengono definite dal dirigente competente.
 3. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.
 4. L'espressione di pareri nell'ambito di procedimenti incardinati presso le amministrazioni territoriali (stato, regioni, province, comuni, ATO), vengono emessi dal Consorzio, nei tempi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione procedente e dalle norme vigenti. In tali procedimenti il Consorzio, non autorizza l'esecuzione delle opere, ma dà le indicazioni in merito al rilascio del provvedimento di assenso ai sensi delle norme vigenti e del presente Regolamento.
 5. L'espressione dei pareri ai sensi del comma 114 quinquies dell'art. 3 della L. R. 5 gennaio 2000, n° 1 e successive modifiche avviene nel termine di giorni trenta dalla richiesta dell'autorità idraulica procedente.

ART. 16 - CONTEMPORANEA PRESENTAZIONE DI DOMANDA

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale nr. 3/2010, i provvedimenti di assenso sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento Regionale, nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio del permesso.
3. Qualora per lo stesso oggetto vengano presentate istanze contemporaneamente, da due o più ditte, potrà essere considerata titolo preferenziale la valutazione tecnico-discrezionale del Consorzio e, in subordine, anche la tempistica con la quale sono state presentate le istanze.

ART. 17 - OBBLIGHI RELATIVI AL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Regolamento Regionale, tutte le spese d'istruttoria relative al rilascio del provvedimento d'assenso sono determinate dal Consorzio ed a carico del richiedente.
2. Per le istanze relative alla realizzazione di opere, il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori ed a copertura degli eventuali danni arrecati al patrimonio del Consorzio, del valore non inferiore a € 1.000,00. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a prima chiamata, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori. Lo svincolo del predetto deposito cauzionale avverrà dopo il collaudo idraulico delle opere, ovvero dopo la verifica della conformità delle opere con quanto assentito.
3. L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo, laddove previsto, il cui importo sarà periodicamente aggiornato con riferimento all'indice ISTAT.
4. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione degli stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga, nell'esecuzione dei lavori, alle modalità previste dal provvedimento stesso, o non ripristini il canale alla scadenza dell'atto di assenso, il Consorzio provvederà d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste in seguito, addebitando le relative spese all'interessato, ovvero rivalendosi sulle garanzie prestate.
5. In caso di inadempienza circa gli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il Consorzio pronuncerà la decadenza dello stesso, fatta salva ogni azione da parte del Consorzio stesso per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.
6. Il richiedente, in conformità a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 7 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, ha l'obbligo di:
 - a) comunicare al Consorzio la data di inizio e fine dei lavori;
 - b) concordare preventivamente con l'ufficio tecnico del Consorzio i lavori ed eseguire gli stessi in conformità agli elaborati tecnici approvati dall'Ente;
 - c) concordare eventuali varianti ai lavori con il Consorzio, ottenendo prima di eseguirle, l'assenso da parte dello stesso;
 - d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio;
 - e) richiedere il collaudo o la verifica della conformità delle opere laddove previsto;
 - f) richiedere lo svincolo delle garanzie richieste.
7. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati, senza il preventivo benestare del Consorzio.
8. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta la decadenza dello stesso e la perdita del deposito cauzionale.
9. Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d'assenso, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.
10. Il provvedimento d'assenso è rilasciato fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
11. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dover imporre a riparazione dei danni suddetti.

ART. 18 - CANONI E ALTRI ONERI

1. I canoni di Polizia Idraulica applicati alla Rete consortile sono fissati dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 15 marzo 2016, n° 4. In attesa di determinazioni si applica la tabella allegata F) alla D.G.R. 23 ottobre 2015, n° 4229 e successive modificazioni.
2. Nei casi di canoni non individuati, spetterà al Dirigente competente all'emissione del provvedimento finale effettuare la quantificazione degli stessi secondo i criteri regionali di cui al comma 1. La sopraccitata quantificazione dovrà essere effettuata, valutata la tipicità del caso in questione, tenendo in considerazione i canoni precedentemente applicati a fattispecie similari.
3. Per quanto riguarda gli scarichi in corso d'acqua consortile, oltre al canone per occupazione di area, si applicano i contributi previsti dal Piano di Classifica del Consorzio.
4. Ad ogni atto di assenso possono essere applicati oneri addizionali pari all'aggravio dei costi subiti dal Consorzio nell'esercizio della Rete ed ai minori introiti generati dalla realizzazione dell'opera assentita.
5. Le spese di istruttoria e controllo devono essere versate dal Richiedente al momento della presentazione dell'istanza e comunque entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a pena di improcedibilità.
6. Le spese d'istruttoria e controllo vengono richieste a titolo di parziale ristoro dei costi sostenuti per la stesura e predisposizione degli atti, per i sopralluoghi, per la verifica, il controllo ed il collaudo dei lavori.
7. Le spese di istruttoria e controllo per ogni istanza di assenso sono determinate con un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000 (mille/00). Il Consiglio di Amministrazione può aggiornare l'importo delle spese istruttorie in sede di deliberazione annuale del bilancio, dettando altresì criteri per la graduazione di tali spese.
8. Nel caso di realizzazioni di grandi infrastrutture, che influiscano in modo considerevole sulle attività e sulla rete consortile, le spese di istruttoria e controllo sono definite con apposite convenzioni approvate dal Consiglio d'Amministrazione e sono calcolate comprendendo tutte le attività di verifica dei progetti fattibilità, definitivi ed esecutivi, oltre che l'esecuzione dei lavori, al fine di verificare che le scelte tecniche progettuali non compromettano il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete.
9. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'indice ISTAT. L'importo di cui al comma 3 del presente articolo viene invece rideterminato annualmente secondo le regole stabilite dal Piano di Classifica del Consorzio.

ART. 19 - DURATA, REVOCA E DECADENZA

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 3/2010, l'atto di assenso è rilasciato per una durata non superiore a 19 (diciannove) anni ed è rinnovabile.
2. La durata dell'autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può, in ogni caso, essere superiore a diciannove anni.
3. La validità dei provvedimenti di assenso cessa per:
 - a) scadenza del periodo indicato nel provvedimento;
 - b) pronuncia di decadenza o revoca da parte del Consorzio;
 - c) rinuncia da parte del richiedente.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal Consorzio in qualsiasi momento. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il Consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
5. La pronuncia di decadenza interviene nei seguenti casi:
 - a) mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;
 - b) mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;
 - c) omesso pagamento di una rata del canone, previa diffida ad adempire con termine non inferiore a giorni 30;
 - d) abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;
 - e) inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e/o regolamenti;
 - f) deperimento dell'opera concessa con contestuale ripristino dello status quo-ante;
 - g) esigenze idrauliche.
6. Nei casi di revoca, decadenza o rinuncia del provvedimento di assenso, il soggetto autorizzato, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n° 3/2010, ha l'obbligo di sgomberare, a sua cura e spese, i beni presenti nella struttura.
7. In caso di inottemperanza il Consorzio stesso provvederà alle attività di sgombero, con rivalsa sulla cauzione versata o mediante iscrizione a ruolo dei relativi oneri, comprensivi delle spese tecniche e amministrative.

ART. 20 - CESSIONE, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

1. Il titolare di un atto di assenso non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, l'atto stesso senza averne ottenuta autorizzazione esplicita da parte del Consorzio. Gli oneri per la voltura e la conseguente registrazione sono in capo al nuovo titolare dell'atto di assenso.
2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza, per colpa, dell'atto di assenso nei confronti dell'originario titolare.
3. In caso di rinuncia da parte del titolare, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori ed oneri per l'intero anno corrispondente al provvedimento di rinuncia nonché ad ottemperare all'obbligo di ripristino fatta salva, da parte del Consorzio, l'eventuale opportunità di mantenere in essere l'opera.
4. La voltura di un atto di assenso deve essere richiesta congiuntamente dal titolare del provvedimento e dell'eventuale soggetto subentrante.
5. Nell'ipotesi in cui al titolare originario subentrino una pluralità di soggetti, nell'istanza dovranno essere comunicate le quote di subentro di ciascun soggetto.
6. Nel caso uno o più contribuenti non sottoscrivano il disciplinare, l'originario concessionario sarà obbligato per la parte non trasferita, salva la procedura dell'art. 22.
7. La voltura dell'atto di assenso non modifica le originarie condizioni tecniche, economiche ed amministrative, salvo diversa valutazione da parte del Consorzio.

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 22 dicembre 2016

ART. 21 - SUBENTRO MORTIS CAUSA, VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

1. In caso di morte del titolare dell'atto di assenso, laddove gli eredi siano in numero superiore ad uno, sarà facoltà di ogni singolo erede richiedere, entro 180 giorni dal decesso, il subentro e la voltura a proprio nome dell'atto di assenso.;
2. Per le persone giuridiche, in caso di fusione ovvero incorporazione, la nuova società ovvero quella incorporante, subentra d'ufficio nella titolarità dell'atto di assenso. È facoltà comunque del nuovo soggetto giuridico richiedere, entro 180 giorni, il subentro e la voltura a proprio nome del predetto atto di assenso.
3. Il Consorzio, qualora accerti la venuta meno dell'originario titolare, comunica agli eredi, ovvero alla società nuova o incorporante, il subentro nella titolarità dell'atto di assenso.
4. Se il Consorzio ritiene opportuno non confermare il subentro, pronuncia con atto motivato la decadenza dell'atto di assenso.
5. Gli eredi, ovvero la società nuova per fusione o incorporazione, in pendenza di valido atto di assenso, rispondono dei canoni non pagati ma dovuti dal defunto o dalla società incorporata o dalla quale ha origine la fusione e, nei confronti degli stessi, si potrà avanzare, in caso di decadenza dell'atto di assenso, richiesta, con oneri a loro carico, di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
- 6) La variazione della ragione sociale, comunicata dal concessionario o rilevata dal consorzio tramite accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, di una persona giuridica titolare di atto di assenso comporta l'aggiornamento d'ufficio dell'atto stesso.

ART. 22 -RILASCIO D'UFFICIO DEGLI ATTI DI ASSENSO

1. Il Consorzio può disporre, previa valutazione dell'eventualità di non richiedere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, l'emissione d'ufficio di un atto di assenso nei seguenti casi:
 - a) il titolare di un atto di assenso scaduto non ha richiesto il rilascio di uno nuovo atto di assenso;
 - b) nel caso di persone giuridiche, il titolare di un atto è fallito, ed al termine della procedura fallimentare il patrimonio è passato a nuovi soggetti;
 - c) per un'opera, assentita in passato, ma mai regolarizzata con un atto di assenso;
 - d) per un'opera esistente alla data di adozione del presente Regolamento, mai assentita, ma compatibile idraulicamente, tecnicamente e con l'esercizio della Rete;
 - e) nei subentri in un atto di assenso di una pluralità di soggetti, nel caso che i subentranti, o taluni di essi, non richiedano la voltura ovvero non sottoscrivono gli atti conseguenti.
2. Il Consorzio individua il titolare che oggettivamente, sulla base delle risultanze catastali e di fatto, utilizza, anche non esclusivamente, una fattispecie di opera di cui al precedente comma e, mediante comunicazione di diffida, intima allo stesso di presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida stessa, istanza di rilascio di atto di assenso nonché ogni documentazione idonea ad accertare eventuali altri utilizzatori.
3. Se il soggetto individuato al comma 2. del presente articolo non ottempera alla predetta diffida, il Consorzio trasmette comunque il disciplinare, redatto ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del presente Regolamento. Successivamente il Dirigente Competente emette di provvedimento di assenso e provvede alla notifica dello stesso, con le modalità previste dalla legge, al soggetto individuato come titolare.

ART. 23 - RINNOVO DEGLI ATTI DI ASSENSO

1. L'atto di assenso può essere rinnovato, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto titolare, almeno 6 mesi prima della data di scadenza. Al richiedente il rinnovo non vengono imputate spese di istruttoria, ma unicamente gli oneri di registrazione, laddove necessari.
2. Il Consorzio, preventivamente al rilascio del provvedimento di rinnovo, agisce con le seguenti modalità:
 - a) verifica lo stato di consistenza delle opere e la loro corrispondenza con quanto a suo tempo assentito;
 - b) in caso l'attività di verifica si concluda positivamente, trasmette il nuovo disciplinare aggiornato ai fini della sua sottoscrizione e conseguente accettazione;
3. A seguito delle predette attività preliminari il Responsabile del procedimento:
 - verifica il versamento delle somme richieste ed il deposito delle eventuali garanzie richieste;
 - verifica l'avvenuta sottoscrizione e registrazione del disciplinare di concessione;
 - trasmette al dirigente competente per la sottoscrizione il provvedimento di rinnovo, nella forma della determinazione dirigenziale ovvero altro provvedimento equipollente, che autorizza il mantenimento e l'esercizio di quanto assentito.
4. Qualora la verifica di cui alla lettera a) del precedente comma rilevasse una non conformità, il Consorzio richiede la presentazione del rilievo dello stato di fatto e verifica la compatibilità delle opere con l'esercizio e gestione della Rete. Qualora le stesse venissero giudicate non compatibili il Consorzio chiede al titolare dell'atto di assenso in scadenza l'adeguamento delle opere.
5. Le procedure previste ai punti 2., 3. e 4. debbono trovare compimento entro la scadenza dell'atto di assenso.
6. Qualora il titolare di un atto di assenso non provveda a richiederne il rinnovo entro i tempi previsti dal comma 1 del presente articolo, ovvero lo richieda successivamente alla data di scadenza, il Consorzio istruisce la richiesta come una nuova istanza di assenso.
7. Nel verificarsi dell'evenienza di cui al precedente comma 6. il richiedente dovrà:
 - a) corrispondere il canone e gli oneri accessori, laddove previsti, per il periodo compreso tra la data di scadenza dell'originario atto e la data di emissione del nuovo atto;
 - b) versare le spese istruttorie.

ART. 24 - COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO

1. Salva l'applicazione dell'art. 25 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4, in materia di costituzione delle servitù idrauliche, le occupazioni ed i vincoli di cui ai successivi commi del presente articolo, si costituiscono nei modi stabiliti dalla legge, e danno diritto ai consorziati ad un'indennità la cui determinazione spetta al Dirigente su proposta del responsabile del procedimento.;
2. Il Consorzio ha la facoltà di costituire, laddove non già esistente, una servitù di passaggio pedonale e/o carraio, da esercitarsi su una fascia di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, nonché per il deposito dei materiali necessari a risagomature o derivati da dette operazioni.
3. Inoltre su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha la facoltà di:

- a) occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati per la costruzione di nuove opere e per la sistemazione e/o manutenzione di quelle esistenti e delle relative pertinenze, secondo le procedure di legge;
- b) utilizzare fossi e cavi, non già individuati nel Catasto e nel SIBITER e nell'eventuale SIT dei consorziati anche se di proprietà o ragione privata;
- c) praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o temporaneo;
- d) accedere ai fondi dei consorziati per motivi di studio e procedere sui fondi prescelti a sperimentazioni attinenti ai sistemi irrigui od alla ricerca di elementi statistici, con obbligo dei consorziati di comunicare al Consorzio tutte le notizie, le informazioni richieste in relazione al proprio ordinamento irriguo e colturale;
- e) far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza.

ART. 25 - ESIGENZE IDRAULICHE

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento Regionale n° 3/2010, il Consorzio ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso, durante il periodo di validità dello stesso, nuove condizioni nonché, in ragione di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o modificare, a spese del titolare del predetto provvedimento, l'opera oggetto dello stesso. Tale circostanza non comporta, a carico del Consorzio, alcun obbligo di ripristino, totale o parziale dell'opera demolita e/o modificata nonché di corresponsione di indennizzi o compensi.

ART. 26 - INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURE D'URGENZA

1. Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche, è consentito il compimento, con procedura d'urgenza, di tutte quelle attività che rivestano tale carattere.
2. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni d'urgenza di cui al precedente paragrafo rientra, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del Regolamento regionale n° 3/2010, nelle competenze della Regione Lombardia la quale, previa specifica richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.
3. Il soggetto attuatore deve, in ogni caso, comunicare al Consorzio la data di inizio dei lavori e, entro 60 giorni dall'avvio dei lavori, richiedere all'Ente il rilascio di un provvedimento di assenso.
4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali effettuate al fine di realizzare opere destinate alla funzione di difesa di abitati e infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, qualora le opere stesse siano eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.

ART. 27 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI

1. I proprietari e i possessori frontisti sono obbligati a provvedere alla corretta ed idonea manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua al fine di evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.
2. Restano ad esclusivo carico dei frontisti le realizzazioni e le manutenzioni delle opere di difesa dei beni di proprietà lungo i corsi d'acqua del reticolo consortile.
3. I frontisti hanno l'obbligo di governare e mantenere la vegetazione, sia coltivata che spontanea, arborea, arbustiva ed erbacea che si sviluppa sulla sommità spondale, ovvero sull'ultima porzione spondale, ed in fregio ai canali, con le modalità di cui all'art. 20, della l.r. 15 marzo 2016, n° 4 e relativi provvedimenti attuativi.
4. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.
5. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura sia nei confronti del Consorzio che di terzi, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ART. 28 - OBBLIGHI DEI PRIVATI

1. I privati sono tenuti a:
 - a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
 - b) aprire tutti quei nuovi fossi ritenuti necessari al fine di garantire il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
 - c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche, le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;
 - d) lasciar libera, lungo i canali di scolo non muniti d'argini, una zona della larghezza della dimensione, secondo l'importanza del corso d'acqua, da uno a due metri in ogni lato per deposito delle materie provenienti dagli espurgii ed altri lavori di manutenzione;
 - e) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami dalle piantagioni di loro proprietà situate lateralmente ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, dovessero cadere nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
 - f) tagliare i rami delle piante e/o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che dovessero causare difficoltà al servizio e/o ingombro al transito;
 - g) mantenere in buono stato di conservazione ponti, tombature e, ove presente, le relative griglie, nonché le altre opere d'arte d'uso particolare di uno o più utilizzatori, assicurando il libero deflusso delle acque;
 - h) evitare di prelevare, senza apposita autorizzazione, acqua dalla rete consortile;
 - i) evitare di immettere scarichi di qualunque natura nella rete consortile senza il preventivo assenso del Consorzio;
 - l) lasciare agli operatori del Consorzio e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali;
 - m) informare gli operatori del Consorzio della eventuale carenza delle condizioni di cui ai precedenti punti dalla lettera a) alla lettera h).

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 22 dicembre 2016

2. Il proprietario del fondo, non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo per i terreni di monte e di irrigazione a favore dei terreni a valle.
3. Il proprietario di un fondo agricolo è tenuto a salvaguardare le servitù di acquedotto a favore del proprio fondo.

ART. 29 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO IRRIGUO

1. I consorziati utenti del servizio irriguo sono tenuti all'integrale rispetto del "Regolamento degli usi irrigui" del Consorzio. In detto Regolamento, sono contenuti i termini del rapporto tra il conduttore e l'Ente, con le eventuali relative variazioni e comunicazioni.
2. Gli utenti irrigui, oltre agli obblighi di cui all'articolo che precede, devono:
 - a) esimersi dal prelevare acqua dalla rete consortile senza assenso del Consorzio;
 - b) evitare di stipulare accordi con altri soggetti titolari di fornitura del servizio irriguo;
3. L'utente assegnatario di materiale irriguo Consortile risponde di quanto consegnato nel rispetto del "Regolamento degli usi irrigui" del Consorzio.

ART. 30 - VIGILANZA ED ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Regolamento Regionale n° 3/2010, le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento, la contestazione delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all'autorità di polizia idraulica.
2. Ai sensi della L. 689/1981, della L.R. 31/2008, del Regolamento Regionale n° 3/2010 e del presente Regolamento, il Consorzio di bonifica assume il ruolo di autorità di polizia idraulica competente.
3. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia, oltre a quelle contenute in questo Regolamento.
4. Il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, emana le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. Il Consorzio individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, il Consorzio procede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore.
5. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente, con spese che verranno imputate a suo carico, nel caso in cui venisse successivamente individuato.
 6. Le attività di Polizia Idraulica in capo al Consorzio si esplicano attraverso:
 - a) il rilascio di atti di assenso;
 - b) la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;
 - c) la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative pertinenze;
 - d) il rilascio, su richiesta, di pareri idraulici sui corsi d'acqua situati nel comprensorio amministrato;
 - e) la contestazione ed accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.
7. Il Consiglio di Amministrazione regola l'attività di Polizia idraulica e individua in dettaglio anche cartografico i canali e le altre opere idrauliche che costituiscono il reticolo idrico consortile.
8. Il Presidente vigila sulle attività di Polizia idraulica.
9. Il Direttore Generale:
 - emette il provvedimento finale in ordine alle sanzioni comminate dal Consorzio;
 - ordina la riduzione in pristino stato dei luoghi;
 - individua il responsabile del procedimento;
 - individua il tecnico che supporta il responsabile del procedimento;
 - dirime le eventuali divergenze interpretative inerenti il presente Regolamento;
 - sottoscrive i disciplinari ed emette i provvedimenti di assenso o diniego;
10. Il Responsabile del procedimento:
 - esamina gli eventuali ricorsi in merito agli atti autorizzativi e sanzionatori formulando proposte al Direttore Generale per il provvedimento finale;
 - individua la modulistica necessaria;
 - predispone i disciplinari e/o gli atti di concessione.
11. Il Capo Settore di Polizia idraulica:
 - sovrintende ed organizza le attività tecniche ed amministrative del servizio di Polizia idraulica;
 - sovrintende alla tenuta del catasto e del SIT.
12. Il Settore Polizia Idraulica del Consorzio cura l'attività tecnica ed amministrativa dei procedimenti di polizia idraulica.

ART. 31 - AGENTE ACCERTATORE

1. L'Agente accertatore è il soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica ed irrigazione, individuato ex art. 22 della L.R. 12 febbraio 2012, n° 1.
2. Il Direttore Generale nomina gli agenti accertatori consortili tra il personale dipendente che riceve specifica formazione.
3. Al fine dell'individuazione degli Agenti accertatori, il Direttore Generale può stipulare accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio.

ART. 32 - SANZIONI

1. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n° 3 e s.m.i. e al presente Regolamento, avvalendosi della propria struttura organizzativa, tramite appositi agenti accertatori.

2. Le violazioni al presente Regolamento nonché al "regolamento degli usi irrigui" di cui all'art. 29 sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 1.200,00 (milleduecento/00).
3. Le sanzioni sono commisurate a:
 - gravità della violazione in funzione dei rischi idraulici che si originano o della compromissione della Rete;
 - entità dei danni alla Rete ovvero a terzi;
 - entità dell'aggravio di oneri gestionali della Rete;
 - inottemperanza alle prescrizioni e diffide consortili
 - recidività.
4. Le sanzioni amministrative accessorie possono essere disposte secondo quanto previsto dall'art. 20 della L. 689/1981.
5. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.

ART. 33 - PROCEDURA SANZIONATORIA

1. Il Consorzio dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato dalla violazione del presente Regolamento, precisando le attività amministrative da attuarsi, ovvero le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.
2. L'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente dal Consorzio, senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e qualora lo stesso non sia conosciuto.
3. In caso di resistenza è richiesto l'ausilio della forza pubblica.
4. Tutti gli atti di un procedimento sanzionatorio qualora non sottoscritti per ricevuta dal contravventore e o dall'obbligato in solido, vengono notificati ai soggetti interessati.
5. Gli agenti accertatori devono essere forniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti, ai sensi della Legge Regionale n° 1/2012 e successive modificazioni.
6. Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento che deve contenere:
 - a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato- le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
 - d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme del presente Regolamento che si ritengono violate;
 - f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
 - g) l'indicazione del Direttore Generale del Consorzio dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
 - h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, e delle modalità di pagamento;
 - i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
 - j) la sottoscrizione del verbalizzante;
 - k) l'indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione;
 - l) la sottoscrizione del trasgressore, qualora presente, o l'indicazione da parte del verbalizzante del rifiuto a sottoscrivere opposto dal trasgressore.
7. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, se presente, una è inviata al Capo Settore Polizia Idraulica del Consorzio ed una trasmessa agli atti del Consorzio.
8. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività di loro competenza ed accedere ai luoghi indicati dall'art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare possono accedere a tutta la rete consortile, comprese le relative fasce di rispetto.
9. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
10. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, copia del verbale deve essere notificata agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
11. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
12. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con raccomandata a.r. anche dall'agente del Consorzio che ha accertato la violazione, o con altre forme previste dal codice di procedura civile.
13. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137 terzo comma del medesimo codice.
14. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.
15. In ipotesi di trasgressioni al vigente regolamento con attività soggette a possibili provvedimenti di assenso, nell'atto di contestazione sarà indicato che l'interessato può presentare domanda per l'adozione di un provvedimento oneroso di assenso in sanatoria. Il Consorzio, in caso di presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se quanto richiesto è concedibile o meno e, in caso affermativo, emette provvedimento di assenso in sanatoria con il recupero degli oneri e canoni arretrati, ferme restando le sanzioni pecuniarie. Nel caso in cui non si ritenga assentibile la richiesta, verrà adottato provvedimento di rigetto e si darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni eventualmente previste.
16. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla contestazione.

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 22 dicembre 2016

17. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. Il Direttore Generale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandolo integralmente all'agente che ha redatto il processo verbale. Il pagamento è effettuato, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, all'Istituto Bancario esercente il Servizio di Tesoreria del Consorzio, nelle forme indicate nell'ordinanza -ingiunzione. Il termine per il pagamento è di novanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione del provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890. Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

18. Il Consorzio vigila e controlla sull'avvenuta esecuzione delle prescrizioni emanate per l'eliminazione dei pregiudizi provocati.

19. Nel caso in cui si accerti che le disposizioni Consortili non sono state eseguite nei termini fissati, il Consorzio avvertirà il contravventore che si procederà all'esecuzione forzata d'ufficio a sue spese; il Consorzio procederà all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte dopo l'infruttuoso decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica dell'avviso.

20. Rimangono ferme le ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dal d.lgs. 03/04/2006 n. 152 e relative modifiche ed integrazioni.

21. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni di procedura di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e relative modifiche ed integrazioni.

ART. 34 RINVIO

1. Per tutto quanto non specificatamente stabilito nel presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dal regolamento regionale 8 febbraio 2010, n° 3, e dalla L.R. 15 marzo 2016, n° 4 e relativi provvedimenti attuativi.

ART. 35 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per gli atti di assenso in essere, sino alla loro scadenza e per tutto il periodo che precede la comunicazione di rinnovo o di rideterminazione dei canoni, permangono le condizioni pattuite con il precedente atto. Gli atti di assenso in essere scaduti vengono invece rinnovati secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Dalla data della loro scadenza, per gli atti di assenso in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano le eventuali disposizioni in deroga al presente regolamento, trovando piena applicazione tutte le disposizioni del presente regolamento.

3. Alle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali non era prevista una scadenza temporale, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento relative alla scadenza, alla variazione e voltura del titolare.

4. Il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, approva gli schemi grafici esplicativi delle disposizioni del presente Regolamento, con particolare riferimento alle fasce di rispetto dei canali.

-